

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	146
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	157
5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	159

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
<i>ERRATA CORRIGE</i>	153

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 e abbinate). Il provvedimento in oggetto, che

si compone di cinque capi e di sedici articoli, è volto, in termini generali, a disciplinare le situazioni di conflitto di interesse con riferimento ai titolari di cariche politiche.

Richiama, quindi, il contenuto delle disposizioni principali, a partire dall'articolo 1 che, analogamente al vigente articolo 1 della legge n. 215 del 2004 (« cosiddetta legge Frattini »), prevede che i titolari di cariche politiche nell'esercizio delle loro funzioni operino esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. L'articolo 2 riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, mentre l'articolo 3 prevede che l'autorità competente per l'attuazione della legge sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; per i relativi componenti sono ridefinite la modalità di elezione (articolo 14). La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa) (articolo 15).

Il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall'articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabilmente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.

L'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale. In particolare, nel testo dell'articolo 6, risultante dall'approvazione degli emendamenti, al comma 6 si prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessa-

zione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.

Il successivo comma 7 dell'articolo 6, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dalla suddetta legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

Fa presente che per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

L'articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. L'articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l'energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l'editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condizionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. Il successivo articolo 9 prevede, quindi, misure per la prevenzione del conflitto di interesse, in particolare il contratto di gestione fiduciaria, durante la quale il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta

persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.

I successivi articoli 10 e 11 riguardano, rispettivamente, il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, e gli obblighi in materia di disciplina delle situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo per le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Osserva, quindi, che l'articolo 12 interviene in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento, prevedendo l'ineleggibilità di soggetti che direttamente o indirettamente abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

L'articolo 13 reca modifiche alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica.

L'articolo 16 reca, infine, l'abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta « legge Frattini ».

Evidenzia che, come si evince dall'illustrazione del contenuto, il provvedimento in oggetto non contiene norme volte ad incidere in qualche misura sulle materia di competenza della Commissione Affari sociali la quale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base dell'assegnazione, in sede consultiva, di una sola delle proposte di legge abbinata. Si tratta della proposta di legge n. 3426, che, tra le altre disposizioni prevedeva, all'articolo 1, l'incompatibilità tra l'esercizio del mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche o uffici per nomina o designazione del Governo, ad eccezione delle cariche e degli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto. Tale disposizione non è poi confluita nel testo unificato in esame.

Per le ragioni evidenziate, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta, sottolineando che, nonostante l'interesse dichiarato, il Governo ha atteso la trasformazione in un'interrogazione a risposta immediata di un atto di sindacato ispettivo presentato quasi un anno fa per fornire gli elementi richiesti.

Segnala, inoltre, che nella risposta viene indicato un tempo medio di sessanta giorni per le risposte mentre invece in molti casi, specialmente nelle regioni meridionali, accade che il decesso dei pazienti oncologici preceda la liquidazione dell'indennità, con grave danno per le famiglie che hanno sostenuto spese ingenti. Si chiede pertanto se, al di là delle inefficienze burocratiche, vi sia un disegno consapevole per contenere gli esborsi. In conclusione, sollecita il Governo a sensibilizzare le regioni per una soluzione del problema posto.

5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per i dati forniti che si riserva di approfondire. Da una prima lettura, osserva che forse non tutti gli interessati sono venuti a conoscenza dei benefici introdotti dal legislatore, sottolineando che, specialmente

per le famiglie con reddito più basso, la cifra corrisposta ha rappresentato senz'altro un valido aiuto.

5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara, a nome del Movimento 5 Stelle, totalmente insoddisfatta della risposta in quanto non ha fornito i dati richiesti. In particolare, evidenzia la mancata attuazione dell'articolo 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che prevede l'istituzione di un'autorità indipendente di controllo. Invita, quindi, il Governo a studiare metodi più efficaci per prevenire gli abusi sulle persone con disabilità, anche con misure come la videosorveglianza e il *whistle-blowing*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.25.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata ritirata la proposta di legge C. 3581, d'iniziativa dei deputati Brignone ed altri, recante: « Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica », che era stata abbinata nella seduta precedente.

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna proseguirà il dibattito. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rinuncia in questa fase ad illustrare la proposta di legge da lei presentata, volendo piuttosto fornire il proprio punto di vista alle luce dibattito svolto fino ad ora.

Ricorda che nella passata legislatura si è deciso, prima di esaminare le proposte sul testamento biologico, di affrontare il tema delle cure palliative sul quale c'era allora un vuoto normativo. Ciò ha portato all'approvazione della legge n. 38 del 2010, che ha inserito le terapie del dolore nei livelli essenziali di assistenza (LEA), contribuendo in tal modo a considerare con meno timore le fasi terminali dell'esistenza. Segnala, quindi, che l'intervento della collega Roccella sembra richiedere un percorso analogo per quanto riguarda il consenso informato, considerato come presupposto della disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Dissentendo fortemente da questa visione, sottolinea che i due aspetti appaiono inscindibili ed osserva che occorre evitare una normativa sul consenso troppo dettagliata.

Nel richiamare i numerosi interventi che hanno giustamente evidenziato l'esigenza di evitare di legiferare a partire dai casi singoli, ribadisce l'opportunità di un diritto mite, che possa applicarsi a situazioni variegata. Auspica un dibattito lontano dall'emotività che ha caratterizzato quello svolto nella passata legislatura, che peraltro portò all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento di una proposta che di fatto vanificava qualunque forma di dichiarazione anticipata di trattamento.

Occorre, a suo avviso, realizzare un bilanciamento tra i valori in gioco, evitando qualunque pretesa di « giuridicizzare » la morte, ciò che fornirebbe un cattivo servizio alla professione medica e alla libertà personale dell'individuo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di cedere la parola alla collega Binetti, ricorda che il dibattito in Commissione potrà proseguire anche dopo che si sarà concluso il ciclo di audizioni che si prevede di svolgere.

Paola BINETTI (AP) rileva che sul complesso delle tematiche in discussione nella passata legislatura sono state presentate distinte proposte di legge sulle cure palliative, sulle dichiarazioni anticipate e sulle unità di accoglienza di persone in stato vegetativo. Il tema del testamento biologico, che investe sia le volontà espresse da un singolo in previsione di eventi futuri che la difficile condizione in cui possono trovarsi le famiglie in presenza di determinate patologie, non può prescindere da un approccio consensuale se non si vuole assumere posizioni ideologiche.

Ricollegandosi all'intervento della collega Miotto, rileva che il consenso informato è parte integrante delle dichiarazioni anticipate e ricorda la complessità del tema, in quanto vi è anche un'indubbia tendenza al mutare delle visioni nelle diverse fasi dell'esistenza.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene utile acquisire il materiale relativo ai lavori parlamentari svolti nelle passate legislature sui provvedimenti citati nel corso della discussione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce l'opportunità di procedere secondo le modalità già evidenziate nella precedente seduta, ovvero di avviare un ciclo di audizioni per poi riprendere e concludere la discussione generale e passare, quindi, alle successive fasi dell'*iter*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, concordando con il suggerimento avanzato dalla

deputata Locatelli e con l'opportunità di passare allo svolgimento di audizioni al fine di approfondire le complesse tematiche emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (C. 3540 Governo).

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, altresì, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega

necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il comma 3 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è fissato al 28 febbraio di ogni anno.

Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in oggetto, che consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Gli allegati A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, una e sei direttive. In particolare, l'allegato A indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento non sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto di competenza della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 4, comma 1, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi – secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012, all'uopo adeguata dal comma 2 – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il comma 2 prevede che nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei ministri è affiancato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia; il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Fa presente che la legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il comma 3 del presente articolo vi aggiunge principi e criteri specifici. In particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. La lettera b) prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 4 contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi.

L'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della direttiva 2004/23/CE, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa (articolo 8) ed ha demandato alla Commissione eu-

ropea la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico (articolo 28).

In base alle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo (nuovo articolo 9 della direttiva 2006/86/CE) « dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa », « in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo ». Quest'ultimo è inteso a garantire l'uniformità dei sistemi di identificazione, già adoperati nei singoli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/86/CE, e dovrà essere impiegato per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea a fini di applicazioni sull'uomo (in base al nuovo testo dell'articolo 10 della direttiva 2006/86/CE e fatte salve le eccezioni ivi contemplate). Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione, la sequenza di identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento.

L'articolo 10-*bis* e l'Allegato VII della direttiva 2006/86/CE, come novellata dalla direttiva (UE) 2015/565 in esame, stabiliscono nel dettaglio il formato del codice.

Il successivo articolo 10-*ter* - inserito dalle novelle in oggetto - stabilisce (paragrafo 1) le prescrizioni minime che gli istituti dei tessuti, compresi quelli importatori, dovranno osservare, con riferimento all'applicazione del codice unico europeo. Tra di esse, si ricordano: l'assegnazione del codice ai tessuti e cellule prima della distribuzione; l'assegnazione di una sequenza di identificazione della donazione dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione da un fornitore di un Paese terzo; l'applicazione del codice sull'etichetta in modo indelebile e permanente. In base al paragrafo 2 del medesimo articolo 10-*ter*, le autorità competenti degli Stati membri assicurano: l'individuazione delle strutture operanti, mediante l'assegnazione di un numero unico per ogni istituto dei tessuti (accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza); l'assegna-

zione di numeri unici della donazione; la piena applicazione del codice unico europeo ed il relativo monitoraggio; la convalida e l'aggiornamento dei dati (per il proprio Stato membro) sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE.

Il successivo articolo 10-*quater* - introdotto dalle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565 - prevede la predisposizione di una piattaforma informatica (« piattaforma di codifica dell'UE »), gestita dalla Commissione europea e disponibile al pubblico prima del 29 ottobre 2016. La piattaforma contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE ed il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE.

Fa presente, infine che l'articolo 10-*quinquies* - anch'esso inserito dalle novelle in oggetto - reca alcune norme transitorie. Si prevede, in particolare, che i tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 siano esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 594 del 17 febbraio 2016, a pagina 165, seconda colonna, tredicesima riga, le parole: « Busto 3.15 » sono sostituite dalle seguenti « Busto 8.15 ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275
Bressa e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato
delle proposte di legge C. 275 Bressa e
abb., recante « Disposizioni in materia di
conflitti di interessi »;
considerato che nel testo esaminato
non si ravvisano norme volte ad incidere

sulle materie di competenza della Com-
missione Affari sociali,

esprime:

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 2

**5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le
indennità di accompagnamento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole interrogante concernente i tempi di erogazione dell'indennità di accompagnamento con specifico riferimento ai malati oncologici.

Come è noto, l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

In questo contesto, il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'Istituto. Ciò al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie della procedura, nella prospettiva di garantire maggiore trasparenza per tutti i cittadini interessati. In ogni caso all'Inps spetta il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge. Inoltre all'Istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Con specifico riferimento alla sede di Perugia, l'Inps ha reso noto di aver effettuato delle rilevazioni in merito ai tempi di lavorazione delle domande per patologia oncologica.

Dall'analisi svolta, è emerso che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015:

sono state presentate 1212 domande;

il tempo medio intercorrente tra la data presentazione della domanda e quella di trasmissione all'Inps del verbale sanitario provvisorio redatto dalla ASL è di 19 giorni;

in 834 casi (pari all'80,6 per cento del totale) la visita medica presso le ASL è stata effettuata entro i 15 giorni previsti dalla legge;

il tempo medio intercorrente tra la definizione sanitaria e la chiusura della fase concessoria è di 23 giorni (di cui circa 20 per la trasmissione a mezzo raccomandata AR del verbale al cittadino e per la compilazione e la restituzione da parte di quest'ultimo della modulistica necessaria perché l'Istituto possa erogare la prestazione economica).

Per le particolari esigenze dei malati oncologici, l'Inps ha definito una specifica programmazione dei calendari di visita presso le ASL, riservando obbligatoriamente una quota alle visite dei pazienti oncologici. Nel caso in cui si dovesse eccedere la quota riservata, l'Inps, attraverso specifiche indicazioni alle proprie sedi territoriali, garantisce la calendarizzazione in sovrannumero delle domande legate a patologie oncologiche.

Per quanto riguarda, invece, i dati nazionali relativi al volume di pratiche e ai tempi medi di lavorazione delle domande di invalidità, presentate da soggetti affetti da patologia oncologica nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015, rappresento che:

le domande pervenute sono: 208.535;

le ASL hanno trasmesso 188.478 verbali; il tempo medio intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di trasmissione all'Inps del verbale sanitario provvisorio redatto dalle ASL è di 38 giorni;

sono state liquidate dalle sedi Inps 81.922 prestazioni economiche, compresa l'indennità di accompagnamento, previste dalla legge n. 80 del 2006, con un tempo medio di liquidazione intercorrente tra la definizione sanitaria e la chiusura della fase concessoria pari a 60 giorni.

Si precisa che il termine di 120 giorni di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare costituisce il tempo-soglia definito dall'Inps, con Circolare n. 131 del 2009 e il suo rispetto rappresenta un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, tenuto conto che i tempi di lavorazione comprendono, come noto, una prevalente fase sanitaria di competenza delle ASL.

Quanto infine ai costi legati al contenzioso, l'Inps ha fatto presente che le spese legali ammontano in media a circa 1.000 euro per singola causa, a cui vanno aggiunti altri 250-300 euro per la consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del 2015 si sono conclusi 131.622 accertamenti tecnici preventivi (10.475 previdenziali e 121.147 assistenziali). Le istanze definite a favore dell'Istituto sono state 66.140 (circa il 60 per cento).

Segnalo che la questione sollevata è all'attenzione che il Governo in quanto, già da tempo il Ministero che rappresento ha promosso la costituzione di diversi tavoli tecnici cui hanno partecipato regioni, Mi-

nistero della Salute e l'Inps al fine di affrontare i ritardi delle fasi del procedimento, spesso riconducibili a diverse modalità di dialogo fra i sistemi informativi regionali e dell'Inps, nonché, in molti casi, all'utilizzo di documentazione cartacea da parte delle ASL e di significativi numeri di arretrato.

Voglio inoltre ricordare che, nell'ambito dei lavori previsti dall'Agenda della semplificazione 2015-2017 è prevista la riduzione dei tempi dei procedimenti per il riconoscimento dell'invalidità/disabilità che coinvolgono sia l'Inps sia le aziende sanitarie con obiettivi di miglioramento da realizzare nell'arco di tre anni. Nel corso di tali lavori, si è proceduto ad una scomposizione in fasi dell'intero procedimento così da individuare gli aspetti più problematici sui quali intervenire al fine di ridurre i tempi.

Segnalo che in un quadro di progressivo miglioramento della tempistica, saranno resi disponibili sui siti *internet* istituzionali delle ASL indicatori e tempi dei procedimenti.

Ora, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero che rappresento ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le *performances* del sistema informativo, devo sottolineare che molte delle difficoltà operative lamentate discendono anche dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera *moral suasion*, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

ALLEGATO 3

5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Lenzi ed altri concernente il ossia l'assegno di sostegno alla natalità, cosiddetto *bonus bebè*, introdotto con la legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015).

In particolare, la predetta legge riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, non

superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Il *bonus bebè* è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede anche al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'assegno.

Ciò posto, con riferimento al quesito formulato con il presente atto parlamentare, metto a disposizione degli onorevoli interroganti e dell'intera Commissione le tabelle contenenti i dati relativi alla ripartizione su base geografica delle domande accolte per ogni singola regione, distinte per limite di indicatore ISEE (inferiore ai 7.000 euro e superiore ai 7.000 euro fino al limite di 25.000 euro).

Al riguardo, mi limito ad evidenziare che il numero complessivo delle domande presentate e accolte ad oggi è pari a 216.344, di queste 108.477 sono relative al limite ISEE fino a 7000 euro, laddove le restanti 107.867 domande sono relative al limite ISEE compreso tra 7000 e 25.000 euro.

DOMANDE ACCOLTE				DOMANDE RESPINTE
REGIONE	ISEE < 7000	ISEE >7000	TOTALE	
ABRUZZO	2.498	2.054	4.552	260
BASILICATA	1.272	1.110	2.382	93
CALABRIA	3.729	6.533	10.262	342
CAMPANIA	10.293	19.081	29.374	889
EMILIA ROMAGNA	8.026	5.983	14.009	994
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.819	1.224	4.043	282
LAZIO	10.170	8.774	18.944	1.290
LIGURIA	1.799	1.648	3.447	292
LOMBARDIA	16.489	11.065	27.554	2.694
MARCHE	3.143	1.930	5.073	352
MOLISE	556	498	1.054	73
PIEMONTE	6.797	5.529	12.326	961
PUGLIA	8.387	9.209	17.596	609
SARDEGNA	3.266	2.858	6.124	332
SICILIA	8.836	18.183	27.019	778
TOSCANA	7.054	4.129	11.183	925
TRENTINO ALTO ADIGE	2.785	1.293	4.078	361
UMBRIA	1.572	1.099	2.671	201
VAL DAOSTA	274	148	422	31
VENETO	8.712	5.519	14.231	1.180
TOTALE	108.477	107.867	216.344	12.939

ALLEGATO 4

5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Di Vita e altri concernente l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, si rappresenta quanto segue.

Nel rilevare preliminarmente che gli aspetti relativi al controllo dei riprovevoli casi di maltrattamento denunciati nell'atto parlamentare rientrano nella specifica competenza delle regioni, voglio ricordare che la legge n. 18 del 2009 che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ha contestualmente istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Tale organismo ha lo scopo di contribuire all'accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione di disabilità. Nell'ambito dei propri compiti, l'Osservatorio ha, fra l'altro, provveduto ad elaborare il primo *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, approvato nell'ottobre 2013, ed è al momento impegnato nella elaborazione del secondo programma d'azione, che sarà presentato in occasione della prossima Conferenza Nazionale in materia di disabilità nel mese di settembre.

Nel precisare che il citato programma d'azione investe i principali aspetti legati al tema della disabilità (scuola, lavoro, salute, vita indipendente, eccetera), faccio presente che il Ministero che rappresento ha dato assoluta priorità al tema della valorizzazione di un progetto individuale a

favore della persone con disabilità, nel quadro della promozione della propria vita indipendente.

Ricordo, infatti, che nei decreti di riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2014 e 2015, è stata riservata una quota pari a 10 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui sono state finanziate azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del citato Programma.

Il Ministero che rappresento, infatti, nel quadro delle proprie competenze – tese all'attuazione delle linee di intervento contenute nel programma in parola – ha dato avvio, sin dal 2013, ad una sperimentazione *ad hoc* sul tema vita indipendente, pubblicando delle Linee Guida per la presentazione di proposte di adesione, da parte delle Regioni, alla sperimentazione del modello di intervento che promuova una vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità.

L'obiettivo principale del *Programma d'Azione* è costituito dalla definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU, mediante l'individuazione dei criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e per la redazione dei progetti individualizzati.

In particolare, a dimostrazione del valore e del ruolo indispensabile che riveste la persona con disabilità, è stata data particolare attenzione, anche per il 2015, ad una progettazione personalizzata che coinvolga direttamente la persona con disabilità e ove opportuno, la sua famiglia.

I progetti proposti dalle Regioni, infatti, mirano a valorizzare la motivazione della persona a partecipare a percorsi di vita indipendente, tenendo conto della sfera delle disabilità intellettive e relazionali. In tale contesto, rivestono un ruolo importante i Centri o Agenzie per la Vita Indipendente e/o figure di consulenti alla pari (o *peer counseling*), in sinergia con l'attività condotta dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

Sottolineo, inoltre, che tali progetti, che si collocano nel quadro del più generale processo di « deistituzionalizzazione », prevedono lo sviluppo di progetti di « abitare in autonomia » che coinvolgono piccoli gruppi di persone, incoraggiando sperimentazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (durante noi-dopo di noi) da accogliere in strutture di *cohousing* sociale o gruppi appartamento, naturalmente evitando ogni possibile ricaduta in termini di potenziale segregazione ove tali esperienze

non siano pienamente integrate nel tessuto abitativo e sociale della comunità di riferimento.

Segnalo, inoltre, che nella legge di stabilità per il 2016 sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave.

Da ultimo, con riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti in ordine al disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, preciso che il provvedimento (AS 1870) – attualmente all'esame del Senato – prevede all'articolo 7 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.